


6/27/2011

JAL



AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO

COMPARSa DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Nella causa, promossa con atto di citazione da:

- **Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. sas con l'avv.**

Pietro Guidotto

CONTRO

- **ANDREON ARREDAMENTI s.r.l.**

Si costituisce con il presente atto la ditta **Andreon Arredamenti s.r.l. P.I.**

02286420266 con sede in Santa Lucia di Piave (TV), via Volta n. 20/22 con gli

avv. Giovanni Bonotto (BNTGNN54A19C957V - mail

giovannibonotto@pec.ordineavvocatitrevise.it) ed Emanuela Bottega

(BTTMNL68H44D505C - mail

emanuelabottega@pec.ordineavvocatitrevise.it) con studio in Treviso, largo

Porta altinia n. 6 (tel 0422/41.11.54 - fax 0422/54.13.95 giusta mandato a

marginie del presente atto rilasciato dal legale rappresentante Andreon

Francesco

Con atto di citazione notificato in data 18.10.11 la società Essedi Studio ha introdotto il giudizio di merito conseguente al ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2° cpc nonché di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2° cpc nella procedura esecutiva mobiliare n. 2930/10, opposizione respinta e procedura definitivamente estinta con la assegnazione del ricavato dell'asta alla creditrice procedente (doc. all. n. 1). In relazione a tale procedimento, inoltre, il Giudice aveva concesso termine per l'inizio del giudizio di merito sino al 14.10.11. L'attrice, quindi, nel termine indicato dal giudice ha notificato l'atto introduttivo chiedendo

Mandato: io sottoscritto Andreon Francesco, legale rappresentante della società Andreon Arredamenti Srl, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delego a rappresentare e difendere la società in ogni fase e grado del presente giudizio gli Avv. Giovanni Bonotto ed Emanuela Bottega del Foro di Treviso ed eleggo altresì domicilio presso il loro studio in Treviso, Largo Porta Altinia n. 6, conferendo agli stessi, congiuntamente e disgiuntamente tutti i poteri inerenti e conseguenti al mandato, ivi compreso quello di transigere e conciliare giudizialmente e stragiudizialmente, dar corso o sospendere le procedure esecutive e non, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, effettuare le cancellazioni, iscrizioni e trascrizioni, in-cassare somme con espressa delega alla sottoscrizione delle relative quietanze giudiziali ed a rilasciare quietanze sia in giudizio che fuori giudizio, eleggere altro domicilio presso altri fori, farsi sostituire e nominare a delega - presso qualsiasi foro - altri avvocati e procuratori cui sin d'ora si estendono le stesse facoltà. Dichiaro inoltre ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente, ov-vero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento. Prendo altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e te-lematici, con logiche stret-tamente correlate alle fi-nalità dell'incarico.

Andreon Arredamenti Srl
Andreon Francesco

Andreon Francesco

Per autentico
Avv. Giovanni Bonotto

Avv. Emanuela Bottega

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 3 FEB. 2012

TRIBUNALE DI TREVISO

“IN VIA PRELIMINARE, stante la pregiudizialità del presente procedimento con altro pendente avanti al Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Conegliano e ubricato al n. 2628/2009 RG - procedimento riguardante appunto il merito dell’opposizione al decreto ingiuntivo qui contestato – disporsi se del caso, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. della presente causa in attesa dell’esito del predetto giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo, anche al fine di evitare un contrasto di giudicati, salvo e impregiudicato ogni diritto; NEL MERITO, in via principale, accertato e dichiarato, per i motivi di cui in narrativa, il passaggio in giudicato della sentenza n. 1319/00, emessa in data 14.07.00 dal Tribunale di Treviso, accertarsi e dichiararsi, in conseguenza, che le somme corrisposte in esecuzione di detta sentenza dal sig. Francesco Andreon, titolare della ditta individuale “Andreon Arredamenti” per il tramite della Andreon Arredamenti srl a Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. sas non hanno natura di indebito oggettivo; parimenti ed in conseguenza di ciò, accertata e dichiarata l’inesistenza del diritti della Andreon Arredamenti srl di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Essedi sas con l’instaurazione del procedimento esecutivo n. 2930/10 RG es del Tribunale di Treviso, condannare, ex art. 96 c.p.c., secondo comma, la medesima Andreon Arredamenti srl, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Essedi sas, quantificati sin d’ora in € 3.258,00, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà nel corso della causa determinata anche in via equitativa. In via subordinata accertate e dichiarata la mala fede/ o colpa grave della Andreon Arredamenti srl nel procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Essedi Studio Associati di Sandro Dallavalle & C. sas, per i motivi di cui in parte motiva, condannare la medesima Andreon Arredamenti srl al risarcimento in favore di Essedi sas di ogni pregiudizio da quest’ultima subito in dipendenza di ciò, con quantificazione del danno anche in via equitativa, ivi compresa anche la condanna alle spese, a norma dell’art. 96, primo comma.”

Le domande come formulate si basano sul rilievo, in parte narrativa di tale atto, che

si sia verificato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso n. 1319/00 e il conseguente permanere dei suoi effetti, nonché sul riconoscimento del debito portato dalla sentenza n. 1319/00 da parte del Sig. Andreon e della società Andreon Arredamenti srl.

* * *

Questa è l'ennesima azione introdotta dalla ditta Essedi avente sempre il medesimo *petitum* e sempre la medesima *causa petendi*.

Le domande svolte dall'attrice riguardano la formazione del titolo e quindi sono in **questa sede inammissibili**, ricorda infatti la Corte di Cassazione, sez III, 19.06.01 n. 8331 che *“Il principio secondo il quale la parte minacciata con il precetto di esecuzione forzata in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo avendo promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione - per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 c.p.c. - **non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni**, (perchè tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, e perchè egli manca di interesse alla predetta opposizione, atteso che l'opposizione alla ingiunzione, esauendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 c.p.c., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo”*.

Essedi deduce avanti questo Giudice le medesime domande non solo già dedotte avanti il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1347/09 del Tribunale di Treviso - Sezione Distaccata di Conegliano (**doc. all.ti n. 2**), ma anche in altro

giudizio sempre avanti questo Tribunale nella causa RG 3541/11 - GI dott.ssa Fazzini (doc. all.ti n. 3) anche quest'ultimo giudizio di merito conseguente ad un *Ricorso in opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615, comma 2° c.p.c.,* depositato in altra procedura esecutiva di pignoramento presso terzi n. 2642/10 - Tribunale di Treviso (doc.all.ti n. 4) e del pari rigettato avendo il giudice ritenuto *"la stessa infondata in quanto comporta l'esame di motivi di merito che non è possibile in questa sede esaminare. Rigetta, pertanto, la stessa. Concede il termine per l'inizio del giudizio di merito sino al 27.05.11. Conferma la propria ordinanza del 04.10.2010"* (cfr ultima pagina doc. all.ti n. 3).

In questa complessiva condotta processuale di parte attrice non può non cogliersi un intento intimidatorio diretto ad interrompere o comunque a inibire ogni e qualsiasi azione esecutiva che pure la convenuta avrebbe diritto di promuovere per avere quanto legittimamente gli spetta.

Se seguissimo la prospettazione dell'attrice nessuna azione esecutiva potrebbe mai prendere avvio se non fondata su un titolo e/o giudicato men che meno definitivo. Ma così non è, la condotta della convenuta è assolutamente legittima e conforme a diritto avendo trovato riconoscimento tanto nell'accoglimento della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo quanto nella concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso titolo da parte del giudice dell'opposizione.

Per inciso, ancorché di nessun valore nel presente giudizio, ricordiamo che il decreto ingiuntivo n. 1347/09 della Sezione distaccata del Tribunale di Conegliano è addirittura divenuto definitivo nei confronti dell'altro ingiunto, il sig. Sandro Dallavalle, che non ha interposto opposizione allo stesso.

Dunque e ancora una volta, come in tutti i giudizi sin qui introdotto al di là della fondatezza o meno della interpretazioni attoree di tutte le pronunce

giurisprudenziali della Corte di Cassazione allegata, siamo costretti ad evidenziare che competente a decidere in ordine all'efficacia di giudicato della sentenza del Tribunale di Treviso n. 1319/00 è solo e unicamente il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Decreto ingiuntivo che è stato concesso in base alla circostanza di un indebito pagamento e che ad oggi è titolo pieno, valido, efficace e, soprattutto, munito di piena esecutorietà, avendola concessa proprio il giudice dell'opposizione.

Del tutto fuori luogo è inoltre il richiamo alla pronuncia del giudice del Tribunale di Udine, quale giudice del Registro delle imprese, che lungi dal riconoscere alcunchè in ordine all'efficacia di giudicato della sentenza del Tribunale di Treviso n. 1319/00, si è semplicemente pronunciato in ordine ad una modalità procedurale scelta dalla Andreon Arredamenti quanto alla cancellazione del pignoramento eseguito su un quota societaria.

Ben sa l'attrice che tale pignoramento non ha più alcuna ragione di sussistere posto che la somma per cui la stessa aveva proceduto le è stata integralmente corrisposta e, conseguentemente, ben avrebbe dovuto procedere alla cancellazione di tale iscrizione, questa sì oggi illecita e illegittima. Di tale condotta in separata sede le sarà richiesto giusto ristoro e risarcimento.

* * *

In ragione di quanto sopra devono quindi essere dichiarate inammissibili le domande svolte dall'attrice e rigettate le richieste di condanna ex art. 96 c.p.c. la cui applicazione viene invero invocata da questa difesa per la grave condotta processuale tenuta con dolo e colpa grave proprio dall'attrice, con condanna della medesima al risarcimento di tutti i danni.

Tutto ciò premesso, la società Andreon Arredamenti Srl, ut supra rappresentata,

così rassegna le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo sig. Giudice, disattesa e reietta ogni altra richiesta, eccezione, domanda e istanza

Nel merito: dichiarare l'inammissibilità delle domande tutte, compresa quella pregiudiziale di sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito del giudizio di opposizione, svolte dall'attrice Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. sas, in quanto infondate in fatto e in diritto;

accertata e **dichiarata** la mala fede e/o colpa grave della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. sas nell'introduzione dell'opposizione all'esecuzione come svolta e del presente conseguente giudizio di merito, condannare la medesima, ai sensi e agli effetti dell'art. 96 c.p.c., comma 1, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla convenuta Andreon Arredamenti srl per l'infondata domanda svolta, danni da liquidarsi anche in via equitativa.

In ogni caso, con integrale vittoria di spese, diritti e onorari.

In via istruttoria, con ogni altra riserva di dedurre e produrre si producono, oltre all'atto di citazione notificato, i seguenti documenti:

1. provvedimento di assegnazione del 19/09/2011;
2. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1347/09 del Tribunale di Treviso - Sezione distaccata di Conegliano;
3. copia atto di citazione del 24.05.11;
4. copia ricorso in opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615, comma 2°

c.p.c..

Treviso, li 03.02.12

Avv. Emanuela Bottega

Avv. Giovanni Bonotto